

I signori Comm. Magaldi, Comm. Anaclerio e Prof. Beneduce delegati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per le trattative con Compagnie straniere che intendevano cedere il loro portafoglio all'Istituto, fin dal novembre 1912 procurarono di entrare in rapporti con i rappresentanti delle compagnie francesi "la Nationale" e "le Phénix".

Infatti, a mezzo del sig. Aranyi, Direttore per la Francia della Compagnia la "New York", i delegati sopra indicati ebbero nei primi giorni del novembre 1912, un abbocamento con i signori Ray e Matignau, rispettivamente Direttori della "Nationale" e del "Phénix".

Nonostante le gravi questioni pregiudiziali sollevate dal sig. Ray, Direttore della "Nationale", in merito al diritto dello Stato italiano di disciplinare l'esercizio dell'industria dell'assicurazione sulla vita, nel Regno, secondo le convenienze, di ordine pubblico, del nostro paese, i rappresentanti dell'Istituto riuscirono a incamminare le trattative sulla base di una determinazione di compensi alle due Compagnie per la cessione degli affari assunti nel Regno prima della entrata in vigore della legge 4 aprile 1912.

Divenne possibile, così, di discutere i criteri di valutazione dei due portafogli ; e, in linea di massima, i rappresentanti delle Compagnie francesi dovettero convenire che i criteri dai quali dovevano i rap-

presentanti italiani per l'attribuzione del valore ai portafogli costituiti dalle due imprese nel Regno, erano equi, Senonchè da parte del sig. Ray venne riaffacciata, sotto forma diversa, la pregiudiziale di carattere politico già superata nella prima discussione. Invero, il sig. Ray mise come condizione pregiudiziale per la cessione del portafoglio che l'Istituto dovesse corrispondere alle due compagnie francesi un compenso pari al doppio del valore dei portafogli stessi determinati con i criteri che erano stati discussi.

Di fronte a tale pretesa i rappresentanti dell'Istituto procurarono di rimandare la prosecuzione delle trattative. E le trattative furono riprese nell'aprile 1913; ma mentre il sig. Ray si dimostrava irremovibile dalla pregiudiziale posta nel novembre 1912, il Direttore del "Phénix" accedeva, invece, a trattare soltanto sulla base della richiesta di un equo compenso.

Vero è che la richiesta fatta dal "Phénix" appariva subito ai rappresentanti dell'Istituto eccessiva. I rappresentanti dell'Istituto valutavano il portafoglio del "Phénix", tenuto conto di tutte le ragioni che dovevano portare l'Istituto ad usare criteri di larghezza nei riguardi delle due compagnie francesi che non avevano ancora ceduto il loro portafoglio all'Istituto, dalle 800 alle 900 mila lire, mentre il Direttore del "Phénix" chiedeva 1.200.000.

Data siffatta divergenza fra domanda e offerta, le trattative furono sospese e i rappresentanti dell'Istituto si limitarono allora, al fine di mantenere rapporti

cordiali con l'impresa francese, a concordare le condizioni alle quali la compagnia stessa avrebbe potuto cedere all'Istituto la quota parte dei rischi per i nuovi affari assunti nel Regno, a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912 n.305.

I rapporti fra Istituto e "Phénix" francese sono stati così mantenuti per tutto l'anno 1913, avendo il "Phénix" raccolto in Italia nuovi contratti per un ammontare di capitale assicurato pari a Lire 1.044.000.

Anche per l'esperimento fatto dalla Compagnia francese sopra indicata, (l'altra compagnia, "la Nationale" ha preferito non continuare il lavoro nel Regno), non può essere revocata in dubbio la convenienza da parte delle imprese francesi di cedere il loro portafoglio all'Istituto, poichè l'amministrazione dei due portafogli va diventando ogni giorno più costosa per le due compagnie. Esse, infatti, assistono anche ad una straordinaria eliminazione dei contratti del loro portafoglio per richieste di riscatto e per richieste di riduzioni dei valori di capitali assicurati, richieste che si giustificano pienamente anche per il desiderio dei cittadini italiani di accendere atti di previdenza con l'Istituto Nazionale.

La Compagnia "la Nationale" vedeva ridotto il suo portafoglio al 31 dicembre 1912 a sole lire 35.000.000 contro un'annualità di premi di 1.400.000 lire, circa; e il "Phenix" francese da un portafoglio di 27 milioni di capitale al 31 dicembre 1911, vedeva ridotto il suo portafoglio al 31 dicembre 1912 a soli 22.000.000, cir-

ca.

Così che ne deriva immediata l'induzione che entro il volgere di pochi anni i due portafogli verranno completamente estinti con danno così degli atti di previdenza compiuti da cittadini italiani, come con sicuro maggiore danno delle due compagnie francesi. Nè il danno delle due imprese proviene soltanto dall'accelerato movimento di eliminazione dei loro portafogli, e quindi dalla mancata realizzazione dei profitti sperati, anche per il considerevole peggioramento del portafoglio, in rapporto alla mortalità; ma proviene, ancora, in misura considerevolissima per la svalutazione dei titoli italiani depositati dalle due compagnie alla Cassa Depositi e Prestiti, in adempimento dell'art. 145 del Codice di Commercio.

Trattasi, infatti, per la maggior parte di obbligazioni ferroviarie le quali hanno subito nell'esercizio 1911 e nell'esercizio 1912 svalutazione considerevole.

I rappresentanti dell'Istituto anche, in merito alle valutazioni dei titoli costitutivi dei depositi fatti in Italia dalle due compagnie, si dimostrarono disposti a procedere con equi criteri di valutazione, tali che non facessero risentire alle imprese francesi il danno derivante dalle diverse valutazioni da esse fatte in bilancio, nella considerazione che trattasi di titoli con rimborso a lunghissima scadenza.

5

°  
°

Giova ricordare che tutte le altre imprese francesi, "l'Urbaine", "la Caisse Paternelle", "Le Monde", "la Union et le Phénix espagnol" cedettero già il loro portafoglio all'Istituto, e che l'Istituto è disposto a fare alle due imprese ancora resistenti, le stesse condizioni fatte alle imprese che cedettero già fin dagli ultimi mesi del 1912.

Sembra conveniente anche ricordare per la "Nationale" e per il "Phénix" che le imprese francesi hanno interessi molto più cospicui in Italia nel ramo assicurazioni contro gli incendi e che il Governo italiano, ispirandosi a criteri di equità, non ha ritenuto finora di estendere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge 30 aprile 1906 n. 685, la quale conferisce alla Cassa Nazionale di previdenza, Istituto di assicurazioni sociali, di esercitare in tutto il Regno anche il ramo di assicurazione contro gli incendi.